



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GALLICCHIO, GRASSI, MININNO, TURCO, PARAGONE, LANZI, GARRUTI, CORBETTA, ANASTASI, MANTOVANI, CORRADO, DONNO, EVANGELISTA, ACCOTO, LOREFICE, VANIN, PACIFICO, CASTALDI, ORTIS, LANNUTTI, MORRA, TRENTACOSTE, MANTERO, LOMUTI, PIARULLI, DI NICOLA, RICCARDI, DELL’OLIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, GRANATO, PRESUTTO, CROATTI, NATURALE, CASTIELLO, GAUDIANO, BOTTICI, GIANNUZZI, VONO, FEDE, ORTOLANI, MAIORINO, GUIDOLIN, DRAGO, ROMANO, FENU e D’ANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2019

Modifiche al codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in materia di sentenze di condanna della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende migliorare l'efficacia delle sentenze di condanna della Corte dei conti passate in giudicato, modificando la fase esecutiva del procedimento dettato dal codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, aumentandone la rapidità e le possibilità di recupero delle somme dovute per danno erariale.

Il tema è perfettamente coerente con il contratto di Governo che punta ad una giustizia rapida ed efficiente, con prospettive di maggiori risorse per le casse dello Stato.

Va specificato che le sentenze di cui parliamo intervengono su diverse tipologie di reato contabile sanzionabili per dolo o colpa grave. Agli occhi dei cittadini esse sono particolarmente odiose perché sono commesse da dipendenti o funzionari infedeli che colpiscono dall'interno le pubbliche amministrazioni. Alla pubblica amministrazione tali fattispecie determinano danni quantificabili in somme decisamente importanti nel loro importo complessivo a livello nazionale.

Il dettato normativo attuale attribuisce un ampio potere discrezionale all'ente danneggiato. Difatti la normativa vigente ha individuato in tale amministrazione il « motore » della procedura di esecuzione e ad essa viene attribuito ogni compito: da quello di notificare la sentenza al condannato fino al recupero delle somme che sono oggetto di condanna. Alla prova dei fatti questo meccanismo si è rivelato spesso inceppato per una serie di evidenti criticità. Spesso si è riscontrato che l'amministrazione titolare, incaricata per legge del recupero del credito erariale, rimane inerte oppure tarda nel notificare la sentenza al funzionario condannato.

Si è anche rivelato essere di scarsa efficacia l'ampio potere discrezionale concesso all'amministrazione nella scelta dello strumento da utilizzare per il recupero delle somme poiché non sempre la scelta va in direzione dello strumento più efficace. I motivi di ciò vanno rinvenuti nella « vicinanza » tra il soggetto incaricato di agire ed il soggetto condannato dalla Corte dei conti, spesso « vicini di ufficio » o di « scrivania ».

Poco efficace in particolare si è dimostrato il recupero del credito erariale in via amministrativa, attraverso lo strumento della ritenuta sulle somme a qualsiasi titolo dovute al funzionario. A causa dei limiti di pignorabilità, previsti per stipendi e pensioni, si recuperano importi mensili irrisori, allungando di molto i tempi.

Si è rivelata di scarsa attuazione pratica anche la via della esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario, a causa della necessità di stanziamento di un apposito impegno di spesa necessario per la nomina di un avvocato. Difatti, nella realtà degli enti soprattutto in quelli meno grandi, nascono difficoltà nel reperire le risorse economiche per far fronte a costi ed oneri giudiziari.

Un altro motivo di criticità riguarda il ruolo poco incisivo che l'attuale normativa riconosce al pubblico ministero territorialmente competente. Al pubblico ministero contabile, difatti, l'attuale normativa riserva un ruolo marginale, limitato al compito di notificare la sentenza all'amministrazione danneggiata e di seguire da una posizione di secondo piano l'*iter* dell'esecuzione. Va constatato quindi che le procedure delineate dalla legislazione attuale non favoriscono il recupero delle somme nei confronti del pubblico dipendente infedele poiché, in so-

stanza, dopo un *iter* processuale ineccepibile, che conduce alla sentenza di condanna del funzionario infedele, il meccanismo di recupero delle somme si rallenta, fino ad arrivare in molti casi a paralizzarsi del tutto nella fase terminale.

Ciò ha contribuito a delineare il quadro dell'ultimo quinquennio analizzato (anni 2013-2017) che registra, a fronte di condanne per un totale pari alla notevole somma di un miliardo e 997 milioni di euro, un tasso di recupero decisamente modesto, attestatosi ad appena il 13,9 per cento della somma totale.

Solo quattro regioni (Valle d'Aosta, Liguria, Sicilia e Veneto) mostrano un tasso di recupero quasi pieno, ma la grande maggioranza riesce a raccogliere solo quote minime: il Lazio, dove si concentrano le sedi delle amministrazioni e i giudizi d'appello, conta la metà dei danni erariali mentre gli incassi si fermano al 9,3 per cento, per inabissarsi vicino allo zero in Sardegna, Marche, Molise e Abruzzo.

A livello nazionale complessivo il dato è quantomeno allarmante: nelle casse degli enti pubblici danneggiati ben un miliardo e 690 milioni euro risultano non pervenuti!

Alla luce di quanto esposto, con il presente disegno di legge si vuole offrire una soluzione normativa che rompa il vincolo di contiguità che inquina la procedura di recupero delle somme e che incida positivamente sulla *performance* dell'esecuzione, pur rispettando l'equilibrio tra esigenze sanzionatorie e tutela del funzionario pubblico che risponde nei limiti del dolo o della colpa grave.

A tal fine, la nuova disciplina sottrae all'amministrazione creditrice il ruolo di

agente esecutore delle sentenze, per affidarlo ad un ente già dotato di strutture e strumenti adeguati al compito, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, e con azione sinergica rafforza da un lato il ruolo del pubblico ministero nel procedimento e dall'altro la natura stessa del credito erariale.

Nel dettaglio il presente disegno di legge riformula 4 articoli del codice di giustizia contabile di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Con la modifica dell'articolo 213, si affida al pubblico ministero territorialmente competente il ruolo di notificare la sentenza direttamente al debitore, rafforzando i compiti svolti dall'autorità giudiziaria nella procedura esecutiva.

Intervenendo sull'articolo 214 si crea un centro unico di esecuzione delle sentenze, affidando al pubblico ministero il potere di impulso nell'iscrizione a ruolo dei crediti indicati in sentenza.

La riformulazione dell'articolo 215 prevede la semplificazione del sistema di riscossione, affidandola all'Agenzia delle entrate-Riscossione, che potrà richiedere direttamente ipoteca sugli immobili del debitore.

Il nuovo articolo 216 prevede lo snellimento del sistema esecutivo, garantendo la natura privilegiata del credito erariale.

Concludendo, con le proposte contenute in questo disegno di legge, si intende, attraverso il miglioramento dell'efficacia procedimentale, dare finalmente attuazione alle esigenze di giustizia, esercitare la giusta deterrenza verso i reati contabili e puntare al risultato pratico del recupero dei crediti erariali a ristoro delle casse della pubblica amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli da 213 a 216 del codice di giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 213. - (*Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero*) - 1. Il pubblico ministero territorialmente competente, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale.

2. Nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione, effettuata ai sensi del comma 1, decorre il termine perentorio di sessanta giorni, di cui all'articolo 156 delle disposizioni per la attuazione del codice di procedura civile, per procedere all'esecuzione sui beni sequestrati.

3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

4. Il pubblico ministero, decorsi centotanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa vigente in materia di riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

Art. 214. - (*Riscossione del credito erariale*) - 1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, l'amministrazione comunica tempestivamente al pubblico ministero l'avvenuto versamento o la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dà comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa vigente in materia di riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

Art. 215. - (*Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore*) - 1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, previa comunicazione al debitore contenente l'invito ad adempiere al pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni dall'iscrizione, l'agente o il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei conti, nonché alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

Art. 216. - (*Natura privilegiata del credito erariale*) - 1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile ».

€ 1,00